

Deliberazione del Comitato di gestione n. 7 di data 6 maggio 2015.

Oggetto: D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., Art. 32 - Terza Adozione della proposta di stralcio n. 1 al "Piano di gestione del patrimonio edilizio - Variante 2014 in adeguamento all'art. 61 della L.P. 1/2008, ai sensi dell'art. 5.3.2.8 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco". Variante al Piano del Parco (3° adozione).

Il Parco Naturale Adamello Brenta nel corso del 2009 ha avviato l'iter di revisione decennale dello strumento programmatico dell'area protetta che ha trovato un importante momento in data 5 dicembre 2014 con l'approvazione da parte della Giunta provinciale (deliberazione n. 2115 del 5 dicembre 2014) del Piano Territoriale, costituente stralcio del nuovo piano del Parco, ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010.

Gli art. 3.1.1 e 5.3.2.8 delle N.d.A. del Nuovo Piano del Parco (Piano Territoriale) individua con assoluta priorità il Piano d'azione denominato "Piano di gestione del patrimonio edilizio" (in adeguamento all'art. 61 della L.P. 1/08). La variante di cui si tratta costituisce quindi il primo stralcio allo strumento attuativo testé indicato.

L'impostazione di tutta la disciplina riguardante i manufatti incongrui risale ancora al primo Piano del Parco datato 1999 che individuava 197 edifici/manufatti che, a causa delle loro pessime caratteristiche architettoniche e/o evidente distonia/contrasto di destinazione, non potevano essere conciliati con la destinazione ad area protetta del territorio. Come recita il comma 34.11.1 delle Norme di Attuazione rientrano in questa categoria una ampia gamma di fabbricati ed edifici stratificatisi nel corso degli anni sul territorio, accumulati tutti dall'essere impattanti paesaggisticamente.

In concomitanza con l'adozione della variante 2009 di primo adeguamento al PUP, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. 3552/09, a seguito di parere richiesto dal Parco, suggeriva l'inserimento del novellato comma 34.10.4.2, diventato 34.11.4.2 nel Piano territoriale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2115 di data 5 dicembre 2014, che recita: "per tutti gli altri manufatti questi potranno essere acquistati in proprietà da parte del Parco, anche tramite procedura espropriativa attivata di volta in volta su decisione della Giunta esecutiva, e demoliti; per la durata e gli effetti del vincolo nonché per la sua reiterazione, in considerazione della necessità di tutelare le rilevanti risorse ambientali e territoriali proprie del Parco, si applicano le disposizioni provinciali in materia di urbanistica".

La reiterazione del vincolo per 5 anni, intercorrenti tra il 2009 ed il 2014, ha dunque esplicitato tutti i suoi effetti temporali coerentemente con le previsioni dell'art. 52, comma 6 della legge 1/2008 (legge urbanistica). In conclusione il vincolo espropriativo sostanzialmente previsto dalla normativa

del Parco in materia di edifici incongrui, non può essere ulteriormente reiterato.

Il Comitato di Gestione del Parco con deliberazione n. 10 del 30 maggio 2014 ha adottato in 1° adozione, la Variante 2014 – stralcio del Piano di gestione del patrimonio edilizio montano, al fine di classificare i manufatti incongrui con vincolo di demolizione in scadenza e non reiterabile.

La variante è corredata del documento di valutazione ambientale strategica ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg..

Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del regolamento di attuazione della L.P. 11/2007, D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., la documentazione è stata depositata per 30 giorni consecutivi in libera visione del pubblico presso la sede del Parco (Ufficio Tecnico-Ambientale), in tutti i Comuni e Comunità di Valle del Parco, oltre che sul sito www.pnab.it. Nel termine di deposito chiunque ha potuto prendere visione della variante al Piano e presentare all'Ente le proprie osservazioni scritte. Il periodo di deposito ha avuto decorrenza dalla pubblicazione dell'avviso sul quotidiano locale "L'Adige" il giorno lunedì 23 giugno 2014, fino al 22 luglio 2014. L'avviso di deposito è stato affisso all'albo e sul sito del Parco con nota prot. n. 2785/I/19 del 18 giugno 2014. Ai sensi dell'articolo 29 comma 4c del regolamento, la documentazione è stata trasmessa ai Servizi provinciali competenti nonché alla CUP (Commissione Urbanistica Provinciale) per l'espressione del proprio parere. Nel periodo di deposito sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati. Sono pervenute inoltre le osservazioni formulate dai vari Servizi provinciali su richiesta della Commissione provinciale per l'Urbanistica ed il Paesaggio, come riportati nel verbale n. 3/2014 della Commissione stessa di data 2 settembre 2014.

In data 5 dicembre 2014, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2115, è stato approvato il Piano Territoriale (Nuovo Piano del Parco), e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige-SudTirolo n. 50 parte 1 di data 16 dicembre 2014. Il Piano Territoriale (Nuovo Piano del Parco) pertanto è entrato in vigore il giorno 17 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010. Tutti i documenti relativi alla variante in seconda adozione avranno come riferimento il solo Piano territoriale (nuovo Piano del Parco) e che in considerazione di ciò la variante sarà denominata "Piano di gestione del patrimonio edilizio - 1° stralcio relativo ai manufatti ex incongrui".

Il Comitato di Gestione del Parco con deliberazione n. 18 del 19 dicembre 2014 ha adottato in 2° adozione, della proposta di stralcio n. 1 al "*Piano di gestione del patrimonio edilizio - Variante 2014 in adeguamento all'art. 61 della L.P. 1/2008, ai sensi dell'art. 5.3.2.8 delle N.d.A. del Piano del Parco*", con le modifiche apportate a seguito di osservazioni alla 1° adozione pervenute e alle osservazioni formulate dai vari Servizi provinciali su richiesta della Commissione provinciale per l'Urbanistica ed il Paesaggio, come riportati nel verbale n. 3/2014 della Commissione stessa di data 2 settembre 2014.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del regolamento di attuazione della L.P. 11/2007, D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., la documentazione è

stata depositata per 30 giorni consecutivi in libera visione del pubblico presso la sede del Parco (Ufficio Tecnico-Ambientale), in tutti i comuni e Comunità di Valle del Parco, oltre che sul sito www.pnab.it.

Nel termine di deposito chiunque ha potuto prendere visione della variante al Piano e presentare all'Ente le proprie osservazioni scritte limitatamente alle parti oggetto di modifica in seguito alle osservazioni alla 1° adozione.

Il periodo di deposito ha avuto decorrenza dalla pubblicazione dell'avviso sul quotidiano locale "L'Adige" il giorno lunedì 12 gennaio 2015, fino al 10 febbraio 2015.

L'avviso di deposito è stato affisso all'albo e sul sito del Parco con nota prot. n. 26/I/19 del 7 gennaio 2015.

Nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati. Vi sono altresì le osservazioni formulate dai vari Servizi provinciali su richiesta della Commissione provinciale per l'Urbanistica ed il Paesaggio, come riportati nel verbale n. 8/2015 di data 10 marzo 2015 della Commissione stessa.

Tra le osservazioni principali la Commissione:

- ribadisce la richiesta di prevedere in demolizione i manufatti edilizi pubblici, originariamente classificati come incongrui, fatti salvi quelli che svolgono una funzione pubblica;
- invita ad un'ulteriore riflessione sulla coerenza urbanistica e paesaggistica della scelta di confermare i manufatti (non edifici) in area di protezione del Lago di Tovel;
- precisa che è necessario inserire in norma di attuazione quanto prescritto dall'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente, e cioè il riferimento all'art. 20 della deliberazione della G.P. n. 611/2002 e all'articolo 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per le modalità di scarico, e il riferimento alla carta delle risorse idriche.

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 50 di data 13 aprile 2015 che ha adottato la proposta di Variante 2014 in parola avente per oggetto: "D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., Art. 32 - Terza Adozione della proposta di stralcio n. 1 al "Piano di gestione del patrimonio edilizio - Variante 2014 in adeguamento all'art. 61 della L.P. 1/2008, ai sensi dell'art. 5.3.2.8 delle N.d.A. del Piano del Parco". Variante al Piano del Parco, da sottoporre al Comitato di Gestione (3° adozione)".

La Giunta Esecutiva del Parco con deliberazione n. 50 di data 13 aprile 2015, propone al Comitato di Gestione di approvare la variante in oggetto che prevede:

- di confermare il mantenimento dei 15 edifici/manufatti pubblici legittimi dal punto di vista autorizzativo, avendo gli Enti proprietari stessi manifestato la volontà di mantenimento, in considerazione anche dell'utilità degli stessi;
- il mantenimento dei manufatti/edifici nell'area di protezione del Lago di Tovel nel rispetto delle previsioni del P.U.P.,

- di accogliere la richiesta dell'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente, di inserire nelle norme di Attuazione del Piano del Parco il riferimento all'art. 20 della deliberazione della G.P. n. 611/2002 e all'articolo 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per le modalità di scarico, e il riferimento alla carta delle risorse idriche.

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07, D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. si propone pertanto di:

- a) adottare, in terza adozione, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il "Piano di gestione del patrimonio edilizio - 1° stralcio relativo ai manufatti ex incongrui", redatto ai sensi dell'art. 5.3.2.8 delle N.d.A. del Piano del Parco, e costituito dai seguenti documenti:
Relazione Tecnica;
Allegato 1 – Modifiche alle Norme di Attuazione;
Allegato 2 – Elenco dei manufatti ex incongrui e nuova classificazione;
Allegato 3 - Nuove schede dei manufatti ex incongrui;
Allegato 4 - Valutazione Ambientale Strategica;
Allegato 5 – Norme di Attuazione;
Allegato 6 – Relazione integrativa Rendicontazione urbanistica;
Allegato 7 – Relazione su Osservazioni;
- b) pubblicare sul sito web dell'Ente Parco e depositare presso la sede, gli elementi oggetto di modifiche a seguito della prima adozione dello stesso Piano di gestione del patrimonio edilizio - 1° stralcio relativo ai manufatti ex incongrui", compresa la relazione integrativa alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico interessato, per trenta giorni (30 giorni essendo una variante/stralcio) consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di deposito su almeno un quotidiano locale;
- c) affiggere l'avviso di deposito all'albo dell'Ente Parco, delle Comunità e dei Comuni del Parco;
- d) stabilire che nel termine di deposito chiunque potrà prendere visione del progetto e presentare all'Ente Parco osservazioni scritte nel pubblico interesse, esclusivamente sulle parti oggetto di modifica a seguito delle osservazioni alla seconda adozione;
- e) dare atto che le osservazioni, di cui ai punti precedenti, saranno esaminate ai sensi e con la procedura di cui all'art. 29, comma 7 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/2007, approvato con D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e il suo regolamento approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014 avente per oggetto "*Ente Parco Adamello Brenta: approvazione del Piano Territoriale, costituente stralcio del nuovo Piano del Parco, ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010*";
- con n. 44 voti a favore e n. 1 astenuto (Signora Federica Maraner), legalmente espressi per alzata di mano,

delibera

1. di confermare il mantenimento:
 - dei 15 edifici/manufatti pubblici legittimi dal punto di vista autorizzativo, avendo gli Enti proprietari stessi manifestato la volontà di mantenimento, in considerazione anche dell'utilità degli stessi;
 - dei manufatti/edifici ricadenti nell'area di protezione del Lago di Tovel, nel rispetto delle previsioni del P.U.P.;

2. di accogliere la richiesta dell'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente, di inserire nelle norme di Attuazione del Piano del Parco il riferimento all'art. 20 della deliberazione della G.P. n. 611/2002 e all'articolo 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per le modalità di scarico, e il riferimento alla carta delle risorse idriche;

3. di adottare, in terza adozione, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il "Piano di gestione del patrimonio edilizio - 1° stralcio relativo ai manufatti ex incongrui", redatto ai sensi dell'art. 5.3.2.8 delle N.d.A. del Piano del Parco, e costituito dai seguenti documenti:
 - Relazione Tecnica;
 - Allegato 1 - Modifiche alle Norme di Attuazione;
 - Allegato 2 - Elenco dei manufatti ex incongrui e nuova classificazione;
 - Allegato 3 - Nuove schede dei manufatti ex incongrui;
 - Allegato 4 - Valutazione Ambientale Strategica;
 - Allegato 5 - Norme di Attuazione;
 - Allegato 6 - Relazione integrativa Rendicontazione urbanistica;
 - Allegato 7 - Relazione su Osservazioni;
 che sono riportati su supporto digitale, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di pubblicare sul sito web dell'Ente Parco e depositare presso la sede, gli elementi oggetto di modifiche a seguito della seconda adozione dello stesso "Piano Territoriale", compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico e dei proprietari forestali interessati, per trenta giorni (30 giorni essendo una

variante/stralcio) consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di deposito su almeno un quotidiano locale;

5. di affiggere l'avviso di deposito all'albo dell'Ente Parco, delle Comunità e dei Comuni del Parco;
6. di stabilire che nel termine di deposito chiunque potrà prendere visione del progetto e presentare all'Ente Parco osservazioni scritte nel pubblico interesse, esclusivamente sulle parti oggetto di modifica a seguito delle osservazioni alla seconda adozione;
7. di dare atto che le osservazioni, di cui ai punti precedenti, saranno esaminate ai sensi e con la procedura di cui all'art. 29, comma 7 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/2007, approvato con D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

Adunanza chiusa ad ore 18.45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola